

Decreto n. 715 del 06/11/2025

OGGETTO: Rinnovo del rapporto convenzionale con ATS Brescia per lo svolgimento dei tirocini formativi rivolti agli studenti frequentanti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria dell'Università degli Studi di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- è prassi comune la frequenza di reparti ospedalieri e di Servizi diversi da parte di studenti universitari per ragioni di apprendimento, tirocinio, formazione e simili;
- i Decreti Interministeriali del 2 aprile 2001 e del 19 febbraio 2009 circa "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" prevedono che la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avvenga anche presso strutture del SSN accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regioni ed Università;
- in data 11.01.2006 è stato sottoscritto idoneo Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- ATS Brescia ha proceduto alla sottoscrizione di apposita Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per la gestione dei rapporti di collaborazione inerenti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- ATS Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ha da tempo ritenuto di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell'ASST della Valcamonica, e delle sedi di servizio della stessa, stipulando a tal fine idoneo rapporto convenzionale disciplinante i rapporti tra Enti, approvato da ultimo da quest'Azienda con decreto n.686/22;

VISTI:

- la normativa vigente in materia di tirocini, in particolare quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni;
- la Legge 241/90 art.15 rubricato "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni";
- il Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
- la LR n.19 del 6.8.2007: "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia;
- D.Lgs n.81 del 9.4.2008: "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- DGR 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

VISTA la nota registrata al prot.ASST il 3.11.2025 al n.31050/25 con cui l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia proponeva il rinnovo della sopra citata convenzione, trasmettendo contestualmente il testo convenzionale, per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti del Corso di Studi in Assistenza Sanitaria;

CONSIDERATO che:

- l'Azienda si pone quale obiettivo, tra gli altri, anche quello di attivare tirocini formativi, volti a favorire il percorso di crescita professionale ed umano dei propri studenti, per contribuire alla formazione del personale ed eventualmente beneficiare delle connesse prestazioni;
- il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera nemmeno a carattere temporaneo e/o precario;
- l'attivazione di tirocini, anche nella prospettiva di favorire un sempre maggiore avvicinamento dei giovani e dei professionisti al mondo clinico, è comunque condizionata alla compatibilità con i prioritari obiettivi di erogazione delle prestazioni;

VALUTATA la positiva esperienza maturata nel corso degli anni e la significativa op-

portunità di apprendimento offerta agli studenti, coerenti con gli obiettivi didattici previsti per la formazione degli assistenti sanitari;

RICHIAMATO il decreto n.609/2024 concernente la disciplina delle autorizzazioni e dello svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie;

RITENUTO, per quanto in premessa, di rinnovare, per il prossimo triennio a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, il rapporto convenzionale con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento dei tirocini formativi rivolti agli studenti frequentanti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria dell'Università degli Studi di Brescia, da svolgersi presso le strutture dell'ASST;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, per l'anno 2025 in materia d'imposta di bollo trovano copertura mediante ricorso alle risorse già oggetto d'impegno di spesa assunto con decreto n.53/2025;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile Incaricato della SC "Affari Generali e Legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di rinnovare, per il prossimo triennio a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, il rapporto convenzionale con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento dei tirocini formativi rivolti agli studenti frequentanti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria dell'Università degli Studi di Brescia, sottoscrivendo lo schema di testo che, composto da n.4 pagine, è allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON ATS BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 03/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BETTONI ANDREA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 03/11/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI
AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA
(abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario)**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Promotore), nel seguito ATS di Brescia, con Sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1645 del 21.12.2023

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica (Soggetto Ospitante), di seguito ASST della Valcamonica, con sede legale a Breno in Via Nissolina 2, C.F. e Partita IVA n. 03775830981, il cui Legale Rappresentante è il Direttore Generale Dott. Corrado Scolari, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XII/1623 del 21.12.2023;

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario) afferente al Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica;
- i Decreti Interministeriali 2 aprile 2001 e 19 febbraio 2009 prevedono che la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avvenga anche presso strutture del S.S.N. accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regione e Università;
- in data 11.01.2006 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- l'ATS di Brescia, con Decreto D.G. n. 597 del 23.10.2025, ha stipulato una Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativi ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e contestualmente ha approvato gli allegati inerenti alla gestione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- l'ATS di Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell'ASST della Valcamonica, e delle sedi di servizio della stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST della Valcamonica si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, su proposta del Direttore Didattico del Corso, ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, per le attività di volta in volta concordate secondo l'anno di Corso e la tipologia degli obiettivi di tirocinio.

Art. 2

Gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale della ASST della Valcamonica in possesso del massimo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

L'ASST della Valcamonica si impegna a garantire ai propri dipendenti la possibilità di frequentare corsi di formazione permanente e di aggiornamento finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

Art. 3

Il tirocinio pratico-formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor, da un Assistente o Guida di tirocinio designato dal Direttore Didattico del Corso in veste di Responsabile didattico – organizzativo, e da un Responsabile/Referente aziendale ove indicato dalla ASST della Valcamonica.

Il numero degli Assistenti/Guide di tirocinio sarà concordato di anno in anno in relazione al numero degli studenti.

L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente/Guida di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dal Tutor/Assistente/Guida di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nell'ASST della Valcamonica, in base alla presente convenzione, viene predisposto, su proposta del Direttore Didattico del Corso, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- le generalità dei tirocinanti;
- i nominativi del Tutor/Assistente/Guida di tirocinio individuati;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata del tirocinio.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
- nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
- necessario per colmare le vacanze in organico.

Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il tirocinio ha carattere curriculare ed è pertanto escluso dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 L. 296/2006.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo tecnico-pratico lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice di Comportamento e di quanto previsto dal PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, adottati dalla ASST della Valcamonica e consultabili sul relativo sito web.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, concordando le modalità con il Direttore Didattico del Corso e dandone comunicazione al Tutor/Assistente/Guida di tirocinio aziendale.

Al termine del tirocinio, allo studente sarà rilasciata attestazione del periodo e della sede del tirocinio svolto, utile ai fini della valutazione delle competenze acquisite e per la definizione del proprio percorso formativo e professionale.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ASST della Valcamonica ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, l'ASST della Valcamonica potrà,

previa informazione al Direttore Didattico del Corso e al Tutor/Assistente/Guida di tirocinio, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

L'ATS di Brescia garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. è garantita dall'ATS di Brescia che provvederà alle incombenze di legge, fatta salva per l'ASST della Valcamonica, ove ritenuto opportuno, la possibilità di effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui ai menzionati artt.39 e 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'ASST della Valcamonica garantisce, per parte sua,

- l'informazione e la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- che i luoghi di lavoro delle strutture presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività;
- l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e misure di sicurezza previsti per i lavoratori.

L'ASST della Valcamonica deve garantire agli studenti gli stessi servizi utilizzati dal personale dipendente, tra cui la fruizione del servizio mensa, con oneri a carico dell'ATS di Brescia.

Art. 6

L'ATS di Brescia dichiara, ai sensi di quanto disposto dalla convenzione, che agli studenti è garantita dall'Università degli Studi di Brescia idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, e per la responsabilità civile verso terzi (polizza infortuni, polizza Responsabilità Civile verso Terzi, copertura assicurativa Inail per gli infortuni accaduti durante le attività di tirocinio).

In caso di incidente o di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università degli Studi di Brescia – Piazza del Mercato n. 15, 25121 Brescia, riferimento Dott.ssa. Paola Luccitti, tel. 030.2989245 e-mail paola.luccitti@unibs.it, per la conseguente denuncia all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alle Compagnie di Assicurazione, oltre che al Direttore Didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - sede: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 BRESCIA - telefono 030/38.38.482 - e-mail: consolaurea.AS@ats-brescia.it.

Art. 7

Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE ed al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Gli studenti sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento a informazioni e dati di cui vengano a conoscenza durante il periodo di formazione presso il Soggetto Ospitante, secondo quanto previsto dalle normative sopra richiamate.

Art. 8

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e di quanto previsto dal PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute, consapevoli che l'inosservanza può comportarne la risoluzione.

Art. 9

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta

complessiva è assolto dall'ATS di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 e dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 16E del 14.04.2015.

Il Soggetto Ospitante, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

La presente Convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 10

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026. Al termine della convenzione le parti dovranno sottoscrivere un nuovo accordo. La parte che intendesse recedere dovrà comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo P.E.C.

Art. 11

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 12

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, le parti convenute faranno riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il "Soggetto Promotore"
ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Per il "Soggetto Ospitante"
ASST della Valcamonica
Il Direttore Generale
Dott. Corrado Scolari